

DL 159/07 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo economico e l'equità sociale (C. 3194 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3194 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», approvato dal Senato;

considerato che esso rappresenta uno degli elementi portanti della manovra economico-finanziaria per il 2008, intervenendo, in particolare, sugli aspetti qualificanti dello sviluppo economico e dell'equità sociale;

rilevato che il provvedimento investe numerose materie di interesse della VIII Commissione, al pari di altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria, ancora all'esame del Senato;

ritenuto che, nell'esaminare le parti del decreto-legge n. 159 di interesse della VIII Commissione, sia opportuno tenere presenti due esigenze generali: quella di considerare il suo stretto collegamento al richiamato disegno di legge finanziaria e quella di verificare la sua rispondenza rispetto alle proposte formulate nella materia ambientale, nei mesi scorsi, in sede parlamentare e, in particolar modo, per la loro organicità e coerenza, alle proposte contenute nella relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (Doc. XVI, n. 1), approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;

osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in gran parte positive, ma nel complesso eterogenee e che suscitano, in alcuni casi, dubbi e perplessità;

preso atto delle misure di cui all'articolo 7, dirette a migliorare la mobilità nelle grandi città, che dispongono - per l'anno 2007 - rilevanti finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano;

segnalati positivamente gli articoli volti al rafforzamento delle politiche abitative e, in particolare, l'articolo 21, che prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 21-*bis*, che dispone il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere II», nonché l'articolo 41, che contiene disposizioni volte a incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione ed il contenimento del costo delle locazioni, mediante una apposita società di scopo, della quale non appaiono, peraltro, chiare le funzioni e le modalità di funzionamento e di finanziamento; preso atto, in questo quadro, che una specifica norma introdotta al Senato (all'articolo 21, comma 2) dispone che l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

richiamate le disposizioni contenute negli articoli 46 e 46-*quinquies*, che - pur non di diretta competenza della VIII Commissione - intervengono, rispettivamente, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione di rigassificatori e sulla normativa diretta a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

nel presupposto che la previsione, contenuta nel citato articolo 46, della valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori, deve intendersi come esplicito richiamo alla procedura di VIA ordinaria disciplinata dal medesimo «codice ambientale»;

ricordate le misure di carattere più settoriale, come ad esempio quelle che stanziavano 20 milioni di euro, per l'anno 2007, per la realizzazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (comma 1 dell'articolo 26); quelle che prevedono un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore del Ministero dell'ambiente (comma 1-*bis* dell'articolo 26), per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prioritariamente nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga; quelle previste all'articolo 25-*bis*, che prevedono un

contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell'area delle province di Chieti e Pescara;

preso atto delle disposizioni contenute nel comma 4-*novies* dell'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevedono l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali in Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei;

rilevato, al riguardo, che - senza nulla togliere alle peculiarità naturalistiche e ambientali di tali aree - occorre sottolineare la fragilità di un progetto che porta all'istituzione di ben tre parchi nazionali senza un quadro generale della «rete natura» in Italia più volte chiesto anche dalla Federparchi e senza le procedure partecipative delle comunità locali in grado di confermare la loro effettiva necessità storica e ambientale, la diffusa condivisione fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte, la loro utilità politica;

considerato, in proposito, che diverse proposte di legge istitutive di parchi nazionali promosse dalla VIII Commissione (ad esempio, quelli di Portofino, del Subappennino Dauno, della Laguna di Venezia) stentano a proseguire nell'iter legislativo anche per la puntuale sottolineatura, da parte del Governo, della limitatezza delle risorse disponibili per il «sistema-parchi» in generale e per l'istituzione di nuovi parchi in particolare;

giudicata ancora insufficiente la rispondenza tra le parti del decreto-legge in materia ambientale rispetto e gli obiettivi e le proposte formulate nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione lo scorso giugno, che indica chiaramente come l'Italia debba affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un «pilastro» degli indirizzi politici generali e con la consapevolezza che fronteggiare questi fenomeni non è solo un problema, ma anche una grande opportunità di sviluppo e di crescita;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) considerate anche le misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto del decreto-legge n. 159 del 2007 più organico e più coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, più rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno;
- b) in questo contesto, siano anzitutto previsti la conferma e l'allargamento per il 2008 degli incentivi per la sostituzione di dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori introdotti dalla finanziaria 2007, nonché l'introduzione di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature, che possono «produrre» una considerevole riduzione di emissioni di CO₂; in questo quadro, pertanto, anche al fine di avvicinare l'Italia ai positivi risultati raggiunti con gli specifici divieti alla commercializzazione di apparecchi obsoleti posti dai maggiori partner europei (nonché importatori dei prodotti delle industrie italiane), si preveda sin dal provvedimento in esame - insieme alla conferma dei richiamati incentivi e alla loro estensione a lavatrici e lavastoviglie - anche l'introduzione dei divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici non di «classe A», così come dei motori elettrici di «classe 3» dal 2009 e delle lampade a incandescenza a partire dal 2010;
- c) all'articolo 26, considerata l'esigenza di istituire nuovi parchi nazionali che interessino anche la regione Sicilia, e tuttavia ritenendo necessaria la predisposizione di un programma organico, affidato alla ricognizione ed alla redazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assicuri qualità e rigore scientifico e la più ampia condivisione a livello territoriale, istituzionale e politico delle proposte di istituzione di nuovi parchi, sia soppresso il comma 4-*novies*, che prevede tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare in tempi rapidi, previo parere delle commissioni parlamentari, l'istituzione di nuovi parchi nazionali; a tal fine, si preveda che una parte del contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, sia destinato a far fronte agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di tali nuovi parchi;

d) all'articolo 21, comma 1, si inverte l'ordine di priorità per le categorie cui sono destinati i nuovi alloggi previsti, mettendo al primo posto i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007, e prevedendo che le residue risorse disponibili siano destinate alle giovani coppie;

e) all'articolo 26, comma 4-*bis*, capoverso 382, si preveda che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas ivi previsti vengano erogati solo a fronte della dimostrazione - attraverso il bilancio energetico e idrico complessivo - che vi sia il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni e che - di conseguenza - il raggio di definizione della cosiddetta «filiera corta» sia stabilito di volta in volta sulla base dei suddetti bilanci;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di disporre che le previste misure di ammodernamento infrastrutturale del Paese e, in particolare, quelle dirette al rafforzamento del trasporto pubblico nelle aree urbane, debbano efficacemente promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, favorendo le iniziative per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e debbano potersi estendere anche a realtà metropolitane ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato articolo 7;

2) all'articolo 21, comma 1, in relazione alle disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur ritenendo estremamente importante il mantenimento in capo alle amministrazioni centrali dello Stato di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge, occorre comunque riconoscere le competenze che, sulla materia, detengono regioni ed enti locali;

3) all'articolo 21, comma 3, si valuti con attenzione l'effettiva necessità di aprire una nuova procedura per l'individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, considerato che - in particolare dando attuazione alla legge n. 9 del 2007 - risulta che regioni e province autonome abbiano già provveduto alla presentazione dei rispettivi piani ai fini della ripartizione dei fondi;

4) al medesimo articolo 21, inoltre, si operi un effettivo coordinamento tra il comma 4, che attribuisce agli osservatori sulle politiche abitative la funzione di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, e il comma 4-*bis*, che - a sua volta - introduce l'obbligo per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie, prevedendo anche un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria;

5) all'articolo 41, andrebbe chiarito con maggiore precisione il concetto di «canone sostenibile», in modo da definire con certezza se esso possa inquadarsi all'interno degli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 431 del 1998;

6) al medesimo articolo 41, al fine di chiarire le criticità evidenziate in premessa circa la prevista società di scopo, sarebbe opportuno disporre l'obbligo per il Governo di presentare una apposita relazione al Parlamento sulle modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento della stessa società;

7) si prevedano al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, prevede un apposito finanziamento.